



**DISEGNO DI LEGGE N. 2852  
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**DISCIPLINA DEL SETTORE ERBORISTICO**

**EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTI DALLA  
FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI – F.E.I. - CONFCOMMERCIO**

**Art. 1  
(Oggetto)**

1. OMISSIS
- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- c) OMISSIS

**EMENDAMENTO FEI: Ripristinare il comma d) del Testo Unificato della Camera:**

**d) *l'attività commerciale al dettaglio definita come erboristeria.***

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di commercializzazione di piante, loro parti e loro derivati, destinati all'uso alimentare e dietetico, nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.

**EMENDAMENTO FEI: SOPPRIMERE DA: *e dietetico in poi, fino alla fine del comma 2.***

**Art. 2  
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intendono:
  - a) Per "prodotti erboristici", i prodotti a base di piante officinali singole o in miscela o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche, diversi dai medicinali, integratori alimentari,

prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell'organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale;

**EMENDAMENTO FEI: SOPPRIMERE DA: *ed altre sostanze fino al termine del comma 1a)* E SOSTITUIRE CON: *tradizionalmente usate quali rimedi erboristici nei diversi contesti culturali, intesi a favorire lo stato di benessere dell'organismo umano, animale e vegetale.***

b) OMISSIS

c) per "droga", la porzione di pianta fresca o essiccata;

**EMENDAMENTO FEI: SOPPRIMERE DA: *la porzione di pianta fino alla fine della frase e sostituire con: la parte di pianta contenente il fitocomplesso.***

d) OMISSIS

2. OMISSIS

### **Art. 3 (Tabella)**

1. Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici sono ricompresi in una tabella, predisposta e aggiornata ai sensi del presente articolo.

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOPPRIMERE e *gli altri prodotti naturali* ED INSERIRE: *non.***

2. OMISSIS

3. La tabella di cui al comma 1 riporta, ove necessario, la dose massima per parte di pianta e per tipo di derivato alla quale le singole piante, loro parti e droghe possono essere utilizzate come prodotti erboristici ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. La tabella di cui al comma 1 riporta anche i criteri di purezza ed altri requisiti obbligatori delle piante, loro parti, droghe e di altri prodotti naturali elencati e le relative metodiche analitiche.

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOPPRIMERE DA: *riporta fino alla fine della frase* E SOSTITUIRE CON: *individua le piante, in specie e varietà che, per la loro elevata tossicità anche a livelli minimi sono impiegate per scopi diversi da quelli erboristici e non possono essere utilizzate come prodotti erboristici. Spostare quindi la seconda frase, eliminando il riferimento alla tabella, in un nuovo paragrafo in riferimento alle piante non tossiche e quindi utilizzabili come prodotti erboristici.***

4. OMISSIS

5. La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici inclusi nella tabella di cui al comma 1 è riservata al farmacista e all'erborista.

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOPPRIMERE TUTTA LA FRASE E SOSTITUIRLA CON:**

**La detenzione e la vendita al dettaglio delle piante incluse nella tabella di cui al comma 1 è riservata al farmacista in farmacia su ricetta medica.**

**AGGIUNGERE IL COMMA 6: La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici è riservata al farmacista e all'erborista, in farmacia e in erboristeria.**

#### **Art. 4**

*(Sviluppo della coltivazione delle piante officinali)*

1. OMISSIS
  - a) OMISSIS
  - b) OMISSIS
  - 1) OMISSIS
- 2 - La coltivazione di piante officinali è libera nel territorio nazionale ed è assimilata a qualunque attività agricola e dovrà essere condotta nel rispetto delle norme vigenti e secondo le buone pratiche di coltivazione introdotte con il decreto del ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del, n. 102 del 4 maggio 1999, e secondo le buone pratiche di coltivazione delle piante medicinali e aromatiche adottate a livello europeo. L'azienda coltivatrice di piante officinali può eseguire, al pari di qualunque altra azienda agricola, quelle operazioni di prima trasformazione, quali il taglio, l'essiccazione e l'imballo e la distillazione che si rendano necessarie per la realizzazione di prodotti commerciabili all'ingrosso.

**EMENDAMENTO F.E.I. : AGGIUNGERE ALLA FINE DELLA FRASE: sotto il controllo e la responsabilità di un erborista.**

#### **Art. 5.**

***(Autorizzazioni)***

1. OMISSIS
2. OMISSIS
  - a) OMISSIS
  - b) OMISSIS
  - c) OMISSIS
  - d) OMISSIS
- 3- OMISSIS
- 4- OMISSIS
- 5-

#### **Art. 6**

***(Preparazione dei prodotti erboristici)***

- 1 - La preparazione dei prodotti erboristici sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea è riservata a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento

didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

- a) diploma di laurea in farmacia, in chimica o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
- c) diploma universitario in Tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

**d) Emendamento FEI: Aggiungere il punto d): Diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge.**

2 - OMISSIS

- 3 - La preparazione dei prodotti erboristici sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, esclusivamente ai fini della loro vendita al pubblico, deve avvenire in appositi laboratori separati, ancorché adiacenti, dai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico, dotati di idonei requisiti igienico sanitari ai sensi dell'articolo 12.

**EMENDAMENTO F.E.I. : AGGIUNGERE dopo erboristici e derivati, SOSTITUIRE non preconfezionati con preincartati.**

**SOPPRIMERE la seguente frase: ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea inclusi nella tabella di cui all'art.3.**

**AGGIUNGERE IL PARAGRAFO 3 bis): La pesatura e la miscelazione delle piante officinali essiccate può essere effettuata direttamente al banco del locale idoneo alla vendita al pubblico nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.**

- 4 - L'esercizio dell'attività di preparazione dei prodotti erboristici e derivati sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie.

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOSTITUIRE non preconfezionati CON preincartati.**

## **Art. 7**

### **(Procedura semplificata)**

- 1. OMISSIS
- 2. OMISSIS
- a) OMISSIS
- b) OMISSIS

- c) OMISSIS
- d) OMISSIS
- 3. OMISSIS

**Art. 8.**  
***(Vendita dei prodotti erboristici)***

1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti, alle droghe e agli altri prodotti naturali inclusi nella tabella di cui all'articolo 3.

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOPPRIMERE *inclusi nella tabella di cui all'art .3.***  
**AGGIUNGERE dopo droghe: e derivati.**

2. Le piante, le loro parti e le droghe comprese nella tabella di cui all'articolo 3, venduti allo stato sfuso, sono ceduti al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le rispettive percentuali, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. I prodotti di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:

**EMENDAMENTI F.E.I.: SOPPRIMERE: *comprese nella tabella di cui all'articolo 3. SOPPRIMERE quantitativa e le rispettive percentuali.***  
**AGGIUNGERE DOPO QUALITATIVA: *la data di preparazione.***  
**SOSTITUIRE ALL'INIZIO DELL' ULTIMO PERIODO: *i prodotti, CON: le materie prime utilizzate per la preparazione dei prodotti (di cui ecc.).***

- a) la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;
- b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo ed il luogo di raccolta;
- c) la data di raccolta e di confezionamento nonché il luogo di confezionamento;
- d) il numero di lotto;
- e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la conservazione;
- f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- g) la data di scadenza e di confezionamento;
- h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi;

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOPPRIMERE la lettera h).**

- i) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;

j) il prezzo per unità di vendita, che deve essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;

**EMENDAMENTO F.E.I.: SOPPRIMERE DA *che deve essere fino alla fine della frase.***

k) le eventuali controindicazioni e avvertenze e le interazioni farmacologiche, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.

3. Le piante, loro parti, droghe, derivati e preparati erboristici, decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera g), non possono essere venduti.

## **Art. 9 (Etichettatura)**

1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulla confezione o sulle etichette, in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, e l), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, la dizione "prodotto erboristico" seguita dalle parole "**perciò senza attività terapeutica documentata**" e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dalla parte della pianta contenuta e dalle indicazioni d'uso relative alle funzioni svolte come indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a). La denominazione comune e la dizione "prodotto erboristico" sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportati anche in caratteri *braille*. Resta fermo l'obbligo delle indicazioni redatte congiuntamente nelle due lingue nei territori della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOPPRIMERE: seguita dalle parole "perciò senza attività terapeutica documentata". Si propone, in alternativa la dicitura: "prodotto erboristico: favorisce le funzioni fisiologiche dell'organismo" o altra frase analoga.**

2. OMISSIS

3. Le confezioni esterne dei prodotti erboristici immesse sul mercato decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino è definito con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOPPRIMERE TUTTO IL COMMA 3.**

## **Art. 10. (Immissione in commercio) OMISSIS**

**Art. 11.**  
**(Commercio al dettaglio)**

1. OMISSIS
- a) OMISSIS
  - b) OMISSIS
  - c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996;
  - d) Emendamento FEI: Aggiungere il punto d): Diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge.**

1. Con decreto non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1 e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.

**EMENDAMENTO F.E.I. : AGGIUNGERE DOPO IL COMMA 2 UN NUOVO COMMA 2 bis): *L'esercizio commerciale specializzato nella vendita dei preparati e prodotti erboristici riservati ai soggetti indicati al comma 1 è definito come erboristeria.***

3. OMISSIS

4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire informazioni ai consumatori sull'uso dei prodotti in vendita e ad esporre la relativa composizione.

**EMENDAMENTO F.E.I. : INSERIRE NUOVO ARTICOLO 11bis):**

- 1. *E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della Salute, il Registro Nazionale degli Erboristi.***
- 2. *L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio dell'attività professionale di erborista.***

**Art. 12.**  
**(Vigilanza igienico-sanitaria)**

OMISSIS

**Art. 13.**  
**(Importazione)**

OMISSIS

**Art. 14.**  
**(Pubblicità)**

OMISSIS

**Art. 15.**

***(Disposizioni transitorie)***

OMISSIS

**Art. 16.**

***(Commissione tecnico-scientifica)***

1. OMISSIS
2. OMISSIS
- a) OMISSIS
- b) OMISSIS
- c) OMISSIS
- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani;
- 5) OMISSIS
- 6) uno dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

**EMENDAMENTO F.E.I. : Escludere il riferimento o del punto 4 o del punto 6.**

3. OMISSIS

4. OMISSIS

**Art. 17**

***(Ricerca finalizzata)***

OMISSIS

**Art. 18**

***(Tutela della flora)***

OMISSIS

**Art. 19**

***(Promozione della cultura erboristica)***

OMISSIS

**Art. 20**

***(Regioni a Statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano)***

OMISSIS

**Art. 21**

***(Sanzioni)***

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, svolga attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali al fine di creare prodotti erboristici preconfezionati senza autorizzazione del Ministero della salute o senza comunicare al Ministero della salute le

modificazioni dei dati di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 a euro 62.000.

**EMENDAMENTO F.E.I. : Riduzione della sanzione a euro 5.000 e euro 2.000.**

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione degli articoli 8 e 9, confeziona, detiene per vendere o vende prodotti erboristici che non riportano nelle confezioni le indicazioni elencate nell'articolo 8 o che non rispettino le norme in materia di etichettatura dettate dall'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.050 euro a 5.200 euro, con il sequestro e con la distruzione del prodotto. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.

**EMENDAMENTO F.E.I. : SOPPRIMERE DA: con il sequestro fino a prodotto.**

3. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio dei prodotti erboristici senza essere in possesso di uno dei diplomi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge, è punito con la sanzione di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a euro 26.000 euro.

**EMENDAMENTO F.E.I. : AGGIUNGERE AL TERMINE DELLA FRASE: ed è perseguibile nei termini di legge per abuso di professione di erborista.**

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 14, effettua la pubblicità dei prodotti erboristici inducendo in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 26.000 euro a 105.000 euro, con il sequestro e la distruzione del prodotto.

**EMENDAMENTO F.E.I. : Riduzione della sanzione a euro 10.000 e euro 50.000.**

**SOPPRIMERE da con il sequestro fino al termine della frase.**

**Art. 22.**  
**(Abrogazioni)**  
OMISSIS

**Art. 23.**  
**(Entrata in vigore)**  
OMISSIS

**FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI**

**30 marzo 2005**